

Codice A1602B

D.D. 13 maggio 2025, n. 342

Rettifica per mero errore materiale della d.d. 13 dicembre 2024, n. 991 "Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre..



ATTO DD 342/A1602B/2025

DEL 13/05/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1602B - Emissioni e rischi ambientali**

OGGETTO: Rettifica per mero errore materiale della d.d. 13 dicembre 2024, n. 991
“Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597”

Premesso che, con determinazione dirigenziale 13 dicembre 2024, n. 991 è stata adottata la “Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di riparazione di carrozzerie di veicoli con consumo di solvente nei prodotti vernicianti impiegati non superiore a 500 kg/anno. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597”;

considerato che:

- al punto 8 dell’Allegato 3 alla citata determinazione, è indicato che “La carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m³/ora della portata nominale del ventilatore (dato di targa del ventilatore); in ogni caso la carica non può essere inferiore a 150 kg di carbone attivo per ciascuna cabina di verniciatura.”;
- la precedente d.d. 14 dicembre 2009, n. 597 prevedeva al punto 7 che tale dimensionamento dovesse essere effettuato nell’ordine di 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m³/ora di portata trattata anziché di portata nominale;

constatato che, per mero errore materiale, non è stato indicato un termine di adeguamento per la modifica delle cabine esistenti qualora risulti necessario un incremento della carica di carboni attivi volto a rispettare la prescrizione di cui al citato punto 8 dell’Allegato 3 alla d.d. 13 dicembre 2024, n. 991;

constatato inoltre che per cabine esistenti devono essere intese esclusivamente le cabine autorizzate in via generale ai sensi della d.d. 14 dicembre 2009, n. 597 e che, alla data di adesione alla d.d. 13 dicembre 2024, n. 991, risultino conformi ai requisiti di cui al punto 7 dell’Allegato 3 alla d.d. 14

dicembre 2009, n. 597;

atteso che, conseguentemente, occorre rettificare il punto 8 dell'Allegato 3 alla d.d. 13 dicembre 2024, n. 991, indicando un termine per l'adeguamento delle cabine esistenti e che, in analogia a quanto previsto ai punti 7 e 19 del medesimo Allegato 3, risulta congruo che tale termine sia di 365 giorni a partire dalla data di adesione alla medesima d.d. 13 dicembre 2024, n. 991;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997, con deliberazione n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 1-156 del 12 settembre 2024;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- viste le leggi regionali 7 aprile 2000, n. 43 e 26 aprile 2000, n. 44;
- visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;
- visto il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59;
- visto il d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183;
- visto il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102;

determina

di procedere alla rettifica, per mero errore materiale, dell'Allegato 3 alla d.d. 13 dicembre 2024, n. 991, aggiungendo al punto 8, dopo l'ultimo periodo, le seguenti parole:

“Le cabine di verniciatura già autorizzate in via generale ai sensi della d.d. 14 dicembre 2009, n. 597, purché conformi ai requisiti di cui al punto 7 dell'Allegato 3 alla medesima determinazione dirigenziale, devono essere adeguate alla predetta condizione entro 365 giorni dall'adesione al presente provvedimento”.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE (A1602B - Emissioni e rischi ambientali)
Firmato digitalmente da Aldo Leonardi

